

Corte di Cassazione sez. V civile, sentenza n. 11389 dell'8 maggio 2008

**Accertamento induttivo - art. 38 comma 4 e 41 bis Dpr n 600/1973
– possesso di autovetture- maggior reddito – accensione di mutuo
utrannale –**

Tenuto conto che l'accertamento induttivo è un procedimento di accertamento fiscale volto a stabilire il quantum contributivo in sede di tassazione e si basa su delle presunzioni, si sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova dei presupposti di fatto che negano la validità della presunzioni poste a base dell'accertamento stesso. Nel caso di specie il possesso di due autovetture, corredato dalla prova di accensione di mutuo utrannale, contratto per reperire i fondi necessari all'acquisto, elide la validità della presunzione di disponibilità di un reddito maggiore.